

21.10.2015

A8-0046/96

Emendamento 96

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) I prodotti alimentari derivati da animali clonati sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 258/97. È essenziale che non emerga alcuna ambiguità giuridica per quanto riguarda l'immissione sul mercato di prodotti alimentari derivati da animali clonati e/o dalla loro progenie durante il periodo di transizione successivo alla fine dell'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97. Pertanto, fino all'entrata in vigore di normative specifiche sui prodotti alimentari derivati da animali clonati e/o dalla loro progenie, è opportuno che tali alimenti rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento come prodotti alimentari derivati da animali allevati secondo pratiche non tradizionali e dalla loro progenie. Tali prodotti alimentari dovrebbero essere provvisti di un'etichettatura adeguata per il consumatore finale conformemente alla legislazione dell'Unione in vigore.

AM\1076693IT.doc

PE568.557v01-00

21.10.2015

A8-0046/97

Emendamento 97

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È opportuno autorizzare un nuovo prodotto alimentare aggiornando l'elenco dell'Unione in base ai criteri e alle procedure di cui al presente regolamento. ***Occorre*** attuare una procedura efficiente, di durata limitata e trasparente. Per quanto riguarda i prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi con esperienza di uso sicuro, ***è opportuno prevedere*** una procedura semplificata e più rapida per aggiornare l'elenco dell'Unione in assenza di obiezioni motivate relative alla sicurezza. ***Poiché l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione comporta l'applicazione di criteri stabiliti nel presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione a questo riguardo.***

(19) È opportuno autorizzare un nuovo prodotto alimentare aggiornando l'elenco dell'Unione in base ai criteri e alle procedure di cui al presente regolamento. ***Si dovrebbe*** attuare una procedura efficiente, di durata limitata e trasparente. Per quanto riguarda i prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi con esperienza di uso sicuro, ***il richiedente dovrebbe poter scegliere*** una procedura semplificata e più rapida per aggiornare l'elenco dell'Unione in assenza di obiezioni ***debitamente*** motivate relative alla sicurezza. ***È quindi opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di aggiornare l'elenco.***

Or. en

21.10.2015

A8-0046/98

Emendamento 98

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per quanto riguarda il possibile impiego di nanomateriali ad uso alimentare, nel parere del 6 aprile **2011**²¹ intitolato Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain (Orientamenti per la valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nell'ambito della catena alimentare umana e animale) *l'EFSA* ha dichiarato che sono disponibili scarse informazioni in campi come la tossicocinetica e la tossicologia dei nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali tecniche di analisi tossicologica potrebbero necessitare di modifiche procedurali. Ai fini di una migliore valutazione della sicurezza dei nanomateriali ad uso alimentare, *la Commissione sta sviluppando* metodologie di analisi che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati.

Emendamento

(21) Per quanto riguarda il possibile impiego di nanomateriali ad uso alimentare, nel parere del 6 aprile **2011** intitolato Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain (Orientamenti per la valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nell'ambito della catena alimentare umana e animale) *l'Autorità ha riconosciuto che i metodi di prova attualmente disponibili potrebbero non essere adeguati per valutare i rischi associati ai nanomateriali* e ha dichiarato, *in particolare*, che sono disponibili scarse informazioni in campi come la tossicocinetica e la tossicologia dei nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali tecniche di analisi tossicologica potrebbero necessitare di modifiche procedurali. *La raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), del 19 settembre 2013, sulle prove di sicurezza e*

AM\1076693IT.doc

PE568.557v01-00

la valutazione dei nanomateriali di sintesi conclude che gli approcci per testare e valutare le sostanze chimiche tradizionali sono, in linea generale, adeguati a valutare la sicurezza dei nanomateriali, pur potendosi rivelare necessario un adattamento alle specificità dei nanomateriali. Ai fini di una migliore valutazione della sicurezza dei nanomateriali ad uso alimentare e del trattamento delle attuali lacune nelle conoscenze tossicologiche e nelle metodologie di misurazione, sono necessarie metodologie di analisi, comprese metodologie alternative alla sperimentazione animale, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati.

²¹ EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

²¹ EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. en

21.10.2015

A8-0046/99

Emendamento 99

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Al fine di proteggere la salute umana, l'uso delle nanotecnologie nella produzione alimentare dovrebbe essere vietato fino a quando non saranno approvate idonee metodologie di analisi applicabili specificamente ai nanomateriali sulla base delle quali sia possibile effettuare adeguate valutazioni della sicurezza.

Or. en

21.10.2015

A8-0046/100

Emendamento 100

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di garantire condizioni uniformi *per l'attuazione* del presente regolamento *per quanto riguarda l'aggiornamento* dell'elenco dell'Unione *con l'aggiunta di un prodotto alimentare tradizionale proveniente da un paese terzo nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni motivate relative alla sicurezza, occorre conferire alla Commissione* competenze di esecuzione.

Emendamento

(27) Al fine di garantire condizioni uniformi *di esecuzione* del presente regolamento, *dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo, in particolare, alla procedura di determinazione dello status di nuovo prodotto alimentare, all'interpretazione uniforme del fatto se un prodotto alimentare specifico rientri o meno nella definizione di "nuovo prodotto alimentare", all'istituzione* dell'elenco dell'Unione, *al contenuto, alla compilazione e alla presentazione di domande e notifiche, così come alle modalità di controllo della loro validità, alle norme in materia di riservatezza e alle misure transitorie. Tali* competenze di esecuzione *dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Or. en

21.10.2015

A8-0046/101

Emendamento 101

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) "nuovo prodotto alimentare": ***un*** prodotto alimentare non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione dei vari Stati membri. ***Esso comprende in particolare:***

a) "nuovo prodotto alimentare": ***qualunque*** prodotto alimentare non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione dei vari Stati membri, ***che rientra in almeno una delle seguenti categorie:***

Or. en

21.10.2015

A8-0046/102

Emendamento 102

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i prodotti alimentari **sottoposti a un nuovo** processo di produzione non usato per la produzione di prodotti alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, **nel caso in cui tale processo di produzione comporti** cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura del prodotto alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul **modo in cui è metabolizzato** o sul tenore di sostanze indesiderabili;

i) i prodotti alimentari **risultanti da un** processo di produzione non usato per la produzione di prodotti alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, **che comporta** cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura del prodotto alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul **metabolismo** o sul tenore di sostanze indesiderabili;

Or. en

21.10.2015

A8-0046/103

Emendamento 103

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) i prodotti alimentari con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata in un prodotto alimentare o come prodotto alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997;

Or. en

21.10.2015

A8-0046/104

Emendamento 104

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0046/2014

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*i ter) i prodotti alimentari costituiti, isolati
o prodotti a partire da microorganismi,
funghi o alghe;*

Or. en

21.10.2015

A8-0046/105

Emendamento 105

Pavel Poc

a nome del gruppo S&D

Lynn Boylan

a nome del gruppo GUE/NGL

Bart Staes

a nome del gruppo Verts/ALE

Eleonora Evi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

James Nicholson

Nuovi prodotti alimentari

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)

A8-0046/2014

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*i quater) i prodotti alimentari costituiti,
isolati o prodotti a partire da materiali di
origine minerale;*

Or. en